

Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura di cui al decreto 10 dicembre 2001 e per le attività inerenti i controlli casuali da effettuarsi sugli strumenti metrici in servizio

Documento approvato con delibera di Consiglio nr. 17
del 29/04/2013



la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento per i laboratori per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti metrici costruiti secondo la normativa Nazionale, ai sensi Decreto Ministeriale n. 182 del 28 marzo 2000 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 dicembre 2001.

Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica il laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio di Ancona della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto previsto nell'art. 19 della legge 241/1990 s.m.i.

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "decreto", il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 dicembre 2001;
- b) "decreto ministeriale" il DM n. 182 del 28 marzo 2000;
- c) "verifica periodica", il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti metrici dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette e/o di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico;
- d) "sigilli legali", i sigilli applicati sugli strumenti metrici dagli organismi notificati, Uff metrico, dai fabbricanti che accertano la conformità dei propri strumenti secondo il DM 179/00, laboratori autorizzati all'esecuzione della verifica periodica nazionale iscritti nel Registro pubblico dei laboratori che eseguono la verifica periodica;
- e) "Camera di Commercio", Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) "SCIA", Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge n.241/1990 e s.m.i.

3. Norme di riferimento

Decreto 10 dicembre 2001, Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;

- Decreto Ministeriale 28 marzo 200 n. 182, Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio;
- Direttiva 30 luglio 2004, Definizioni delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- Direttive ministeriali recanti le procedure per l'esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti di misura ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 22 del 02 febbraio 2007;
- UNI EN ISO 9000:2005. Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie;
- Norma UNI EN ISO 9001:2008. Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;
- Norma UNI EN ISO 17025:2005. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;
- Norma UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

4. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Il Laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio, purché la segnalazione sia stata trasmessa con le seguenti modalità:

- Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Camera di Commercio di Ancona
Servizio Metrico
Piazza XXIV Maggio, 1
60128 Ancona
oppure

- Mediante PEC al seguente indirizzo:

cciaa@an.legalmail.camcom.it;

con la seguente specificazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via posta certificata: SCIA decreto 10 dicembre 2001 - All'Area Anagrafe Economica - Servizio Metrico.

Al fine di agevolare la presentazione della segnalazione certificata di attività è stato predisposto il modello di cui all'allegato 1, da utilizzare per la redazione della segnalazione che deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità ad eseguire la verifica periodica;
- b) l'elenco delle attrezzature e dei campioni, idonei all'esecuzione delle verificazioni, di cui il laboratorio si avvale per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche secondo il modello allegato 2 corredata delle loro caratteristiche operative;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulta indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- d) la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal decreto 10 dicembre 2001, del presente regolamento secondo il modello allegato 1;
- e) l'impegno a comunicare alla camera di commercio competente, secondo modalità stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate;
- f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi, redatto secondo modello allegato 5;
- g) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;

ed inoltre la seguente documentazione necessaria per la valutazione elencata nell'allegato 1 bis:

- g) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali Allegato 7;
- h) la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza così come previsto dall'art. 2, 3 del decreto 10 dicembre 2001 e dall'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 182/00 allegati 3 e 6;
- i) la documentazione del possesso dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura allegato 4;

l) copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Co-operation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA se posseduto;

oppure, copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura se posseduto;

m) copia dei contrassegni di esito verifica periodica conforme in linea con l'allegato del D.M. n. 182 del 2000 e le impronte dei sigilli legali che saranno utilizzati;

Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso.

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'Allegato n. 1 bis a pena irricevibilità, la Camera di Commercio assegna e comunica al laboratorio con le modalità di cui all'art. 13 il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all'iscrizione del laboratorio nel Registro dei laboratori che eseguono la verifica periodica.

La sigla identificativa è composta da un codice alfanumerico, del tipo XX-AN in cui XX è il numero caratteristico assegnato al laboratorio.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al pagamento alla Camera di Commercio dell'importo indicato nell'allegato 8 .

Decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., il laboratorio è tenuto a comunicare, entro 5 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA.

5. Indipendenza del laboratorio

Ai sensi dell'art. 2 del decreto 10 dicembre 2011, qualora il laboratorio fa parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verifica periodica deve essere distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione. A tal fine il responsabile del laboratorio della verifica periodica dipende direttamente dal rappresentante legale e quindi deve essere indipendente dal responsabile delle attività di manutenzione e riparazione.

Il laboratorio deve essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utilizzatori degli strumenti metrici oggetto della verifica.

Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:

- a) la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell'area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;
- b) l'autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;
- c) la distinzione del personale direttivo da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione.

La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.

Il rappresentante legale del laboratorio attesta le condizioni e il possesso dei requisiti del personale incaricato. A tal fine compila apposita dichiarazione utilizzando il modello allegato 3.

6. Valutazione dei requisiti

La Camera di Commercio entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua la valutazione della documentazione e cioè della SCIA e della documentazione allegata.

La Camera di Commercio effettua inoltre la verifica presso il laboratorio per la valutazione della rispondenza tra documentazione e la realtà operativa e del possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Tale verifica sarà differenziata a seconda che:

- il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025;
- certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001;
- operi conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

La Camera di Commercio comunica al laboratorio la composizione del team di verifica e il nome del responsabile della verifica, ed il piano di verifica nel quale saranno indicate, tra le altre cose, la presenza del personale tecnico e le strumentazioni occorrenti, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita.

Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il team di verifica nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

La Camera di Commercio nei 60 giorni successivi alla data di esecuzione della verifica presso il laboratorio effettua le verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro il termine massimo di novanta giorni.

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi.

E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci.

Decorso il termine dei 60 giorni dalla data di effettuazione della verifica presso il laboratorio la Camera di Commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della legge 241/1990 e s.m.i., ovvero mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sentito il laboratorio previo invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

7. Laboratori già abilitati ai sensi del D.M. 10 dicembre 2001

I laboratori già abilitati ai sensi del D.M. 10 dicembre 2001, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno presentare richiesta di modifica alle prescrizioni dello stesso. In via transitoria si intendono abilitati all'esecuzione della verifica periodica per gli stessi tipi di strumenti per i quali sono stati autorizzati fino alla scadenza dell'autorizzazione (annuale).

8. Esecuzione delle verificazioni, RegISTRAZIONI e comunicazioni

Il laboratorio deve tenere un registro sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo.

Il laboratorio deve eseguire entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta la verifica periodica.

I laboratori trasmettono per via telematica con le modalità previste all'art 15 entro sette giorni lavorativi dall'esecuzione della verifica, alla Camera di commercio competente per territorio un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell'utente ed il luogo di installazione dello strumento;
- b) categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche dello strumento;
- c) data dell'intervento della verifica;
- d) l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.

I laboratori devono conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi.

9. Vigilanza presso la sede del laboratorio

Con lo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dalle normative in vigore, la Camera di Commercio ha la facoltà di esercitare, con una frequenza di norma annuale, la vigilanza sul laboratorio.

10. Vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori viene effettuata dalle Camere di Commercio competenti per territorio, ossia del luogo dove è stata effettuata la verifica.

A tal fine il laboratorio operante nel territorio nazionale comunica alla Camera di Commercio della provincia in cui saranno effettuate le verificazioni, il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, indicando in dettaglio la denominazione dell'utente, data e ora programmata, tipologia di strumento e ubicazione della verifica.

Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della settimana in cui si effettueranno le verifiche. Le comunicazioni dovranno avvenire solo in modalità telematica tramite il sito web <https://webtelemaco.infocamere.it/>.

La vigilanza è effettuata sul 5 % degli strumenti verificati dai laboratori su base annua.

I mezzi e le risorse necessari alla verifica sul campo sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso in cui il laboratorio abbia comunicato alla Camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettuerà la verifica periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

Qualora le non conformità riscontrate siano tali per cui ricorrano le condizioni previste per la sospensione, la Camera di Commercio di Ancona, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche, avvia l'apposito procedimento di sospensione e ne dà comunicazione con le modalità previste dal successivo art. 13.

11. Controlli metrologici casuali

Nei controlli casuali possono essere effettuate una o più prove previste per la verifica periodica al fine di accertare l'affidabilità metrologica, nonché la presenza dei sigilli di garanzia e del contrassegno di avvenuta verifica periodica in corso di validità.

La Camera di commercio esercita funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme sulla metrologia legale e del presente regolamento.

I controlli casuali sugli strumenti metrici in servizio presso gli utenti si esercita ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso.

Nell'effettuazione dei controlli casuali la Camera di Commercio accerta sia la conformità degli strumenti già verificati dai laboratori sia la rispondenza ai requisiti fondamentali degli strumenti detenuti ed utilizzati dagli utenti metrici.

12. Strumenti difettosi - Strumenti riparati

Gli strumenti che in sede di verifica periodica risultano non conformi ai requisiti prescritti, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta dell'utente, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della nuova verifica periodica.

Qualora l'utente metrico richiede una nuova verifica periodica di uno strumento riparato ad un laboratorio autorizzato, la verifica periodica dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del laboratorio.

13. Sospensione autorizzazione

Qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata dalle Camere di Commercio, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) Violazioni delle disposizioni previste per il laboratorio dal Decreto 10 dicembre 2011;
- b) Esecuzione immotivata, oltre i termini previsti, delle richieste di verifica periodica sugli strumenti aggiustati;
- c) Perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e/o delle condizioni di riconoscimento del laboratorio e/o perdita dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 –Requisiti generali per la competenza;
- d) Accertamento, in sede di vigilanza da parte delle Camere nell'ambito del 5% degli strumenti verificati dai laboratori, di accettazioni o rifiuti indebitamente adottati per una quantità superiore al 5%, su base annuale, degli strumenti di misura complessivamente verificati.
- e) mancata segnalazione alla Camera di Commercio competente per territorio dell'avvenuta verifica periodica degli strumenti metrici entro i termini previsti.

La Camera di Commercio, sentito il laboratorio, può emettere il provvedimento di sospensione e lo notifica al laboratorio. Il provvedimento deve contenere le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione del laboratorio al riguardo, la Camera di Commercio, sentito il laboratorio, emette il provvedimento di revoca.

Per l'accertamento della rimozione delle cause della sospensione, la Camera di Commercio può disporre una verifica, documentale e/o di accertamento della conformità, secondo quanto disposto dal provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione adottato dalla Camera di Commercio viene comunicato alle altre Camere di Commercio.

14. Revoca autorizzazione

La Camera di Commercio, sentito il laboratorio, può adottare il provvedimento di revoca, qualora siano accertate ripetute violazioni come già definite all'art. 13 del presente regolamento, e lo notifica al laboratorio. La Camera di Commercio adotta il provvedimento di revoca qualora il laboratorio non effettui il pagamento annuale della somma prevista dall'allegato 8 entro l'anno solare.

Il provvedimento contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

Il provvedimento di revoca adottato dalla Camera di Commercio viene comunicato alle Camere di commercio

15. Sistema informativo

Il laboratorio comunica alla Camera di Commercio di Ancona e alle Camere interessate i dati delle verificazioni effettuate entro sette giorni lavorativi dalla verifica. La comunicazione dovrà avvenire solo in modalità telematica tramite il sito web <https://webtelemaco.infocamere.it/>

In caso di mancata comunicazione il laboratorio sarà sanzionato secondo quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento.

16. Elezione di domicilio e comunicazioni

La Camera di Commercio elegge domicilio presso la sede legale come segue:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Piazza XXIV Maggio, 1 Ancona

E-mail: segreteria.legislativo@unioncamere.it

PEC: cciaa@an.legalmail.camcom.it;

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati alla sede legale della Camera di Commercio.

17. Registro pubblico dei laboratori

La Camera di Commercio inserisce il laboratorio nell'apposito registro pubblico dei laboratori che eseguono la verifica periodica consultabile anche ai seguenti indirizzi Internet:

www.an.camcom.gov.it ed www.metrologialeale.unioncamere.it.

Tale registro pubblico contiene i seguenti dati:

- a. nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio
- b. nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica
- c. indirizzo completo della sede operativa del laboratorio
- d. elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati

e. tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verifica periodica

f. recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica

Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di Commercio che provvederà alla cancellazione dal Registro pubblico. In caso contrario il laboratorio sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa annuale.

La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca. La sospensione comporta idonea annotazione sul registro pubblico dei laboratori.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di Commercio l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi delle normative vigenti. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di Commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy. Titolare del trattamento dei dati personali è la camera di Commercio di Ancona.

19. Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio camerale, entra in vigore dal 23.05.2013.